

## **TI\_GERICHTE 12.2000.69 vom 19. April 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-04-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2000.69](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.69)

FR: TI\_GERICHTE 12.2000.69 du 19 avril 2000

IT: TI\_GERICHTE 12.2000.69 del 19 aprile 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 19.04.2000 12.2000.69

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.2000.00069 Lugano 19 aprile 2000 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no. SF.2000.00035 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza di sfratto 3 febbraio 2000 da \_\_\_\_\_ rappr. dall'avv. \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_ rappr. da \_\_\_\_\_ che il Pretore, con decisione 5 aprile 2000, ha accolto ordinando al convenuto di mettere a libera disposizione dell'istante i locali commerciali occupati nello stabile \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ ad \_\_\_\_\_. Appellante il convenuto il quale, con atto di ricorso 14 aprile 2000, chiede: 1. Al presente ricorso è concesso effetto sospensivo e il ricorrente è pertanto autorizzato a non lasciare i locali. 2. Protestate tasse, spese e ripetibili. Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa. Considerato che l'atto di ricorso deve contenere, pena la sua nullità, i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda l'appellazione (art. 309 cpv. 2 litt. f CPC e 309 cpv. 5 CPC) ed anche la formulazione chiara delle domande d'appello (art. 309 cpv. 2 litt. e CPC); che l'appellante si limita a chiedere ed a sostanziale la concessione dell'effetto sospensivo al suo ricorso senza spendere una parola di critica sui motivi adottati dal Pretore per accogliere l'istanza di sfratto e senza chiedere la riforma di quel giudizio; che, in simili circostanze, l'appello è inammissibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 309 m. 7 e 16); che, anche volendo essere meno rigorosi nell'applicazione della sanzione procedurale della nullità dell'appello, non si può giungere ad altra soluzione che a quella della reiezione del gravame, l'unico motivo addotto per opporsi allo sfratto essendo riferito alle conseguenze negative economiche della chiusura dell'attività commerciale esercitata nei vani locati; che, infatti, di fronte all'incontestabile ed incontestata fine del rapporto di locazione, il differimento dello sfratto - unica richiesta formulata in definitiva dall'appellante - non è possibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 508 m. 9); che un termine di moratoria, in ogni caso di breve durata, potrebbe essere considerato solo per motivi umanitari (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 508 n. 1044) che non sono, evidentemente, adempiuti in un contesto economico-commerciale come quello all'esame; che l'appello, inammissibile ed infondato, può così essere respinto già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC senza necessità di chiedere alla controparte di esprimersi al riguardo; Per i quali motivi vista, per le spese, la TG dichiara e pronuncia 1. L'appello 14 aprile 2000 di \_\_\_\_\_ è respinto. 2. La tassa di giustizia di Fr. 100.- e le spese di Fr. 20.- (totale Fr. 120.-) sono a carico dell'appellante. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Per la seconda Camera  
civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.